

CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
per il Corso di formazione in autorizzazione
“ASSISTENTE FAMILIARE”

TRA

Il Centro per gli Studi Criminologici s.c.r.l. con sede legale in Piazza San Francesco, 2 – 00110 Viterbo – Cod. Fisc./Part. P.IVA 02079270563 d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato nel presente atto dal Legale Rappresentante Marcello Cevoli nato a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

E

Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, d’ora in poi denominata “soggetto ospitante” C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a [REDACTED] - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n.1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

PREMESSO

- che il Centro per gli Studi Criminologici s.c.r.l. è un ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio per la formazione superiore e continua;
- che il Centro per gli Studi Criminologici s.c.r.l. è stato autorizzato dalla regione Lazio a svolgere il corso non finanziato “ASSISTENTE FAMILIARE” - Determinazione Regione Lazio G13194 del 19/10/2018 e rilascia Attestato di Qualifica Professionale ai sensi del D.G.R. n. 609/2017, della durata di 330 ore, di cui:
 - 200 ore di formazione per la parte teorica;
 - 130 ore di tirocinio formativo
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.
 - che il tirocinio formativo deve essere svolto presso una struttura operante nel settore dell’ASSISTENZA FAMILIARE, al fine di consentire all’allievo del corso di acquisire sul campo le conoscenze e le competenze del settore;
- che l’ASL di Viterbo opera nel settore dell’ASSISTENZA FAMILIARE e si è resa disponibile ad ospitare in tirocinio formativo, presso le proprie strutture, gli allievi dei corsi di formazione che saranno attivati dal Centro per gli Studi Criminologici;

si conviene quanto segue:

Art. 1

Ambito applicativo

La presente convenzione regola i rapporti tra il "soggetto promotore" “CSC” ed il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore degli allievi del corso non finanziato “ASSISTENTE FAMILIARE - Determinazione Regione Lazio G13194 del 19/10/2018 con rilascio di Attestato di Qualifica Professionale ai sensi del D.G.R. n. 609/2017. Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 2

Oggetto tirocinio

I programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà afferenti le materie trattate nel Corso non finanziato di "ASSISTENTE FAMILIARE - Determinazione Regione Lazio G13194 del 19/10/2018.

Art. 3

Natura giuridica del tirocinio e progetto formativo

I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell'art 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un tutor aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello *stage*, nonché da un *tutor* del "CSC".

Per ciascun allievo inserito nell'ente/azienda ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo dell'allievo;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Il soggetto promotore si impegna a comunicare il nominativo degli allievi inviati presso l'Azienda ospitante alla Regione Lazio e all'Ispettorato competente unitamente al periodo di svolgimento del tirocinio.

Il Progetto formativo individuale per ogni iscritto deve essere consegnato all'Ufficio Tirocini dell'Azienda con largo anticipo prima dell'inizio del tirocinio stesso.

Art. 4

Obblighi del soggetto ospitante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

2. Il soggetto ospitante si impegna a:

- mettere a disposizione, durante il periodo di tirocinio, i locali, gli impianti, le attrezzature ed il personale, come concordato in sede di progetto individualizzato;
- adempiere agli obblighi di legge previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- in caso di incidente, a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore ed agli istituti assicurativi;
- non sostituire la propria forza lavoro con l'allievo, per qualsiasi attività, anche straordinaria;
- rilevare la presenza giornaliera dell'allievo su apposito registro, fornito dal soggetto promotore, mediante firma apposta dal tutor aziendale ed annotazione dell'attività di tirocinio;
- agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive da parte degli Organismi competenti.

Lo svolgimento del tirocinio coincide con le sedi di Servizio in cui il Tutor Aziendale svolge le sue funzioni.

Art. 5

Obblighi dei tirocinanti

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'allievo è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- firmare i registri relativi alla presenza giornaliera in azienda;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento tirocinio.

Art. 6

Proprietà intellettuale e riproduzione delle immagini

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà del soggetto ospitante.

Per quanto concerne la riproduzione di immagini, si rimanda alla disciplina di cui all'art. 108 d.lgs. 42/04.

Art. 7

Assicurazioni a carico del "CSC"

Il "CSC" assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e beni, oggetto di convenzione, che dovessero verificarsi negli spazi utilizzati per tutta la durata della convenzione.

L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è condizione di risoluzione della convenzione.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al "CSC".

Art. 8

Comunicazioni obbligatorie

Il "CSC", nel caso di promozione di tirocini formativi e di orientamento curriculari, non ha l'obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie, secondo le direttive emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota Prot. 13/SEGR/0004746 del 14/02/2007.

Art. 9

Dati personali

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

Art. 10

Regolamenti Aziendali

Per tutta la durata del rapporto, i Tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto dei Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Regolamento sulla Sicurezza e del Codice di

comportamento, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Art. 11

Durata

La presente convenzione avrà durata di anni 1 (uno) a partire dalla data della stipula, potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

Art. 12

Risoluzione anticipata della Convenzione

Qualora il "CSC" accerti delle irregolarità nello svolgimento del tirocinio riconducibili ad attività del "soggetto ospitante", la presente convenzione si risolve di diritto con effetto dalla data della dichiarazione espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

La convenzione potrà ugualmente risolversi ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso in cui il "soggetto ospitante" accerti l'inadempimento degli obblighi assunti dai tirocinanti o dal "CSC".

Art. 13

Controversie

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure per il conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie, che possano sorgere nell'adempimento di obblighi che non siano specificati nel presente Accordo in quanto resi necessari per un ottimale corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Per qualsiasi controversia connessa all'interpretazione, esecuzione o scioglimento dal presente accordo è competente in via esclusiva il foro di Viterbo.

Art. 14

Spese contrattuali e di registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n.131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 15

Norme finali

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Viterbo, li _____

Il Presidente del CSC

Marcello Cevoli

Azienda Sanitaria Locale di Viterbo

Direttore Amministrativo

Dott.ssa Simona Di Giovanni